Decreto Ministeriale 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Doc. 419H12AP.000_00 di Origine Nazionale

emanato/a da: Ministero dell'Interno

e pubblicato/a su: Gazzetta Ufficiale Italiana del 23 aprile 2019, n. 95

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1 - Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Art. 2 - Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Art. 3 - Introduzione dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Art. 4 - Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

- § -

NOTE

Si veda la Circolare 15 ottobre 2019, <u>n. 15406</u> "*D.M. 12 aprile 2019 – Modifiche al decreto del 3 agosto 2015 e s.m.i..*"

- § -

TESTO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, <u>n. 139</u>, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'<u>art. 11</u> della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, <u>n. 151</u>, concernente il regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'<u>art. 49</u>, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno <u>7 agosto 2012</u> recante le disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. <u>2</u>, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno <u>3 agosto 2015</u> recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'<u>art. 15</u> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2015, e successive modificazioni;

1 di 4 29/10/2019, 09:52

Ravvisata la necessità di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'<u>art. 21</u> del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

Decreta:

→ Collegamenti

Art. 1 - Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 il comma 2 è abrogato.

→ Collegamenti

Art. 2 - Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

- 1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è sostituito dal seguente:
- «Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative). 1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2-bis.
- 2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
- 3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
- 4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.
- 5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.».

→ Collegamenti

Art. 3 - Introduzione dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

- 1. Dopo l'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 è aggiunto il seguente articolo: «Art. 2-bis (Modalità applicative alternative). 1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
- a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
- b) 67, ad esclusione degli asili nido;
- c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
- e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

2 di 4 29/10/2019, 09:52

→ Collegamenti

Art. 4 - Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

- 1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
- «1-bis. Alle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:
- a) decreto del <u>30 novembre 1983</u> recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
- b) decreto del <u>31 marzo 2003</u> recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
- c) decreto del <u>3 novembre 2004</u> recante «disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
- d) decreto del <u>15 marzo 2005</u> recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
- e) decreto del <u>15 settembre 2005</u> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
- f) decreto del <u>16 febbraio 2007</u>, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
- g) decreto del <u>9 marzo 2007</u>, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
- h) decreto del <u>20 dicembre 2012</u> recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
- i) decreto del Ministro dell'interno <u>22 febbraio 2006</u> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
- l) decreto del Ministro dell'interno <u>9 aprile 1994</u> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»; m) decreto del Ministro dell'interno <u>6 ottobre 2003</u> recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere
- n) decreto del Ministro dell'interno <u>14 luglio 2015</u> recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
- o) decreto del Ministro dell'interno <u>1° febbraio 1986</u> recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;
- p) decreto del Ministro dell'interno <u>22 novembre 2002</u> recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;
- q) decreto del Ministro dell'interno <u>26 agosto 1992</u> recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica e successive integrazioni»;
- r) decreto del Ministro dell'interno <u>27 luglio 2010</u> recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

«2. Per le attività di cui all'art. 2 in regola con gli adempimenti previsti agli <u>articoli 3, 4</u> e <u>7</u> del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il presente decreto non comporta adempimenti.».

Art. 5 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche introdotte con gli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle attività interessate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3 di 4 29/10/2019, 09:52

2. Il presente decreto entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazionella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	ne

4 di 4